



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 28/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventotto del mese di Luglio dalle ore 20:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione.

Alla trattazione del punto risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE
FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
DI GIACINTO PIERLUIGI	SI
SCARCAMAZZA DI DOMENICANTONIO ANGELO	--
ANGELINI STEFANIA	SI
TIMPERI MATTIA	SI
RANALLI ROBERTO	SI
CANDELORI ANNA RITA	SI
DI PANFILO LAURENT	SI
PAOLINI PAOLO	SI
DI FELICIAntonio GRAZIANO	SI
MARTELLI CARMINE	SI

Presenti n° 10 Assenti n° 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), il Segretario Comunale Dott. DI PATRIZIO MATTEO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DI GIACINTO PIERLUIGI, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Il Presidente ha introdotto l'ultimo punto all'ordine del giorno, relativo all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, e ha ceduto la parola al Sindaco per l'illustrazione.

Il Sindaco ha riferito che il Piano Economico Finanziario era stato elaborato secondo il nuovo metodo tariffario definito da ARERA, il quale aveva previsto una diversa articolazione tra costi fissi e costi variabili.

Ha precisato che il Piano Economico Finanziario per l'anno 2026 era stato quantificato in euro 288.265, rispetto a euro 278.964 dell'anno precedente, con un incremento complessivo di circa euro 9.300.

Ha indicato tra le principali cause dell'aumento l'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene urbana, che aveva determinato una crescita del costo del personale dipendente del gestore, oltre all'incremento generale dei costi relativi alla raccolta, al trasporto, al trattamento e alla gestione amministrativa del servizio.

Ha evidenziato che il Piano aveva recepito integralmente il metodo tariffario ARERA e che, nonostante l'aumento dei costi, l'incremento tariffario era stato contenuto grazie a una gestione ritenuta efficiente e a una percentuale di raccolta differenziata certificata pari a circa il sessantasei per cento.

Ha osservato che l'aumento complessivo delle tariffe si era attestato intorno al 3,3 per cento, percentuale ritenuta contenuta rispetto agli incrementi registrati in altri comuni.

Ha illustrato alcune simulazioni, precisando che per un'utenza domestica composta da un solo occupante l'incremento medio sarebbe stato pari a circa euro 4 o euro 5, variabile in relazione alla superficie dell'immobile.

Ha specificato che il nuovo metodo ARERA aveva attribuito un peso maggiore alla superficie dell'immobile nella ripartizione dei costi fissi e variabili, con la conseguenza che le abitazioni di maggiore estensione avrebbero potuto registrare aumenti superiori.

Ha aggiunto che per le famiglie l'incremento sarebbe stato mediamente di pochi euro, mentre per le imprese avrebbe potuto raggiungere alcune decine di euro, sempre in proporzione alla categoria e alle caratteristiche dell'utenza.

Ha precisato che l'aumento medio del 3,3 per cento non si sarebbe applicato in misura identica a tutte le utenze, potendo variare, a titolo esemplificativo, da circa il 2,6 per cento al 4,1 per cento.

Ha riferito che circa il cinquantatré per cento del costo complessivo sarebbe stato posto a carico delle 1.102 utenze domestiche, mentre il restante quarantasette per cento sarebbe stato attribuito alle 181 utenze non domestiche.

Ha concluso evidenziando che, in base al principio di integrale copertura dei costi del servizio, il Comune era tenuto a trasferire sulle tariffe gli aumenti risultanti dal Piano Economico Finanziario, non disponendo di margini per sottrarsi alla disciplina stabilita dalla normativa nazionale e da ARERA.

Non essendovi stati interventi, ha posto in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]*”;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che “*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*”;

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. miei., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”
- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina della Tari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30.06.2021 e successiva modifica ed integrazione giusta deliberazione di Consiglio

Comunale n. 18 del 28.04.2023, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - ⌚ "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);
 - ⌚ "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - ⌚ "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 14.12.2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I^a così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

VISTO CHE l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- ⌚ con deliberazione 225/2018/R/rif, ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;
- ⌚ con deliberazione 715/2018/R/rif, ha avviato il procedimento per l'introduzione del citato sistema di monitoraggio delle tariffe per le annualità 2018 e 2019;
- ⌚ con deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021 ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";
- ⌚ con deliberazione del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione; l'Allegato A alla richiamata Deliberazione n. 443/2019, all'art. 1 definisce l'Ente Territorialmente Competente (di seguito "ETC") come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- ⌚ con deliberazione del 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022- 2025 per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- ⌚ con deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/rif ha definito la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR- 2);
- ⌚ con determinazione del 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- ⌚ con deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura

del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;

- ⌚ con la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 465/2023/R/RIF, ha dato “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- ⌚ con la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, ha stabilito la “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- ⌚ con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/2023-DTAC ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif.
- ⌚ con deliberazione del 5 agosto 2025 397/2025/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- ⌚ con determinazione del 7 novembre 2025 n. 1/DTAC/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 397/2025/R/rif per la determinazione delle tariffe con l’applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR- 3);

DATO ATTO che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Basciano, è **costituito ed è operativo** l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato AGIR ABRUZZO, quale ente territorialmente competente (ETC);

PRESO ATTO quindi che il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF per l’anno 2026 ammonta ad euro **290.149**, di cui Euro 193.979 relativi alla parte variabile ed Euro 96.170 relativi alla parte fissa;

DATO ATTO quindi che ai sensi dell’art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con **Determina del Direttore Generale Dirigente del Servizio n. 262 del 21 luglio 2026 (n. 412 reg. gen.)**, l’Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2026-2029 del Comune di Basciano, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista, comprensivo di allegata relazione di accompagnamento come da all’Allegato 2 della Determina ARERA 7 novembre 2025 n.1/DTAC/2025;

DATO ATTO che i costi da finanziare con le tariffe per l’anno 2026, complessivamente pari ad €. **290.149** sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 96.170;
COSTI VARIABILI € 193.979;

RITENUTO intervenire per l’anno 2026 con le seguenti riduzioni TARI:

- per le UTENZE NON DOMESTICHE,
 - 1) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un’agevolazione pari al 50% del tributo;
- per le UTENZE DOMESTICHE,

prevedere, per l'annualità 2026 ai portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:

- riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2026;
2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2026;

- riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:

1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2026;
2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;
3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2026;

- Che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2026, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;

- le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2026, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite gli altri avvisi;

- l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

VISTO l'art. 28 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale stabilisce che il pagamento dell'importo dovuto può essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale con scadenza il 30 Giugno, 30 Agosto, 30 Ottobre ed il 31 Dicembre di ogni anno oppure in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo;

VISTA la presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale si rende necessario procedere ad una rimodulazione delle scadenze per l'anno 2026 nel seguente modo: scadenza il 30 Agosto, 30 Settembre, 30 Ottobre ed il 31 Dicembre oppure in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Uditi gli interventi che si riportano in allegato;

Con votazione che ha avuto il seguente risultato: *Unanimità*

DELIBERA

richiamate le premesse,

- 1) di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2026 – 2029 validato con **Determina del Direttore Generale Dirigente del Servizio n. 262 del 21 luglio 2026 (n. 412 reg. gen.)**, da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato AGIR ABRUZZO;

- 2) di quantificare in **€ 290.149** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2026;
- 3) di approvare per l'anno 2026, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allega al presente provvedimento, sotto la lettera **A**), come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di approvare l'allegato **B**), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- 5) di intervenire per l'anno 2026 con le seguenti riduzioni TARI:
- per le UTENZE NON DOMESTICHE,
 - 1) al fine di supportare le utenze non domestiche relative ad attività commerciali ed artigianali svolte in locali ricompresi nel nucleo abitato del capoluogo di Basciano e della frazione di Villa S. Maria, che anche a seguito degli eventi calamitosi hanno subito notevole spopolamento, è riconosciuta, un'agevolazione pari al 50% del tributo;
 - per le UTENZE DOMESTICHE,

prevedere, per l'annualità 2026 ai portatori di handicap grave, riconosciuti ai sensi dell'art.3, comma 3 della Legge 05/02/1992, n. 104, qualora in possesso dei requisiti prescritti e di seguito elencati, le seguenti agevolazioni:

 - riduzione del 40% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2026;
 2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 20.000,00;
 3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2026;
 - riduzione del 25% della parte fissa e variabile della tariffa se in possesso dei seguenti requisiti:
 1. Certificazione ASL handicap grave ex art 3 comma 3 L.104/1992 posseduta alla data del 1° gennaio 2026;
 2. Reddito ISEE della famiglia del disabile fino ad € 30.000,00;
 3. TARI relativa all'abitazione principale ove risiedono stabilmente il disabile ed i suoi familiari dalla data del 1° gennaio 2026;
 - Che al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, il contribuente deve presentare, per l'anno di imposta 2026, apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria;
 - le agevolazioni verranno concesse a valere sul primo avviso di pagamento utile della TARI 2026, nel caso in cui al momento dell'attribuzione del beneficio il pagamento sia già avvenuto l'erogazione avverrà tramite gli altri avvisi;
 - l'erogazione delle agevolazioni avverrà fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione secondo la graduatoria da predisporre in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;
- 6) di dare atto che, in ottemperanza del vigente Regolamento TARI e in ordina alla presente deliberazione di Consiglio Comunale, il pagamento della Tassa Rifiuti 2026 può essere effettuato in 4 rate aventi

scadenza il 30 Agosto, 30 Settembre, 30 Ottobre ed il 31 Dicembre 2026 oppure in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo;

- 7) di stabilire che il tributo TARI per l'anno 2026 è versato al Comune di Basciano tramite PAGOPA (sistema di gestione dei pagamenti elettronici messo a punto dall'Agenzia per l'Italia Digitale - AGID - con l'obiettivo di rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione);
- 8) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - *Ur1,a* per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2026;
- 10) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
- 11) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere in merito,

con votazione che ha avuto il seguente risultato: *Unanimità*;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Non avendo ulteriori punti all'ordine del giorno di cui discutere, Il Segretario Comunale dichiara chiusa la seduta alle ore 20:20.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 421 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2026.

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 27/07/2026.

IL RESPONSABILE : Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Basciano, lì 27/07/2026

IL RESPONSABILE : Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

DI GIACINTO PIERLUIGI

Il Segretario Comunale

Dott. DI PATRIZIO MATTEO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno _____
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1^, del T.U. n. 267/2000)

Basciano, li _____

Il Segretario Generale

Dott. DI PATRIZIO MATTEO

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 28/07/2026,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale

Dott. DI PATRIZIO MATTEO
